



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 392

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 4 febbraio 2025

INDICE

Commissioni riunite

7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	Pag.	5
<i>Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 186-509-823-890-963-1260 (Riunione n. 2)</i>	»	5
9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	»	7

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 96)</i>	Pag.	8
<i>Plenaria</i>	»	8
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 159)</i>	»	20
<i>Plenaria</i>	»	20
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	24
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 100)</i>	»	50
<i>Plenaria</i>	»	50
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 101)</i>	»	52

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (Nci-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 85)</i>	<i>Pag.</i>	53
<i>Plenaria</i>	»	53
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 86)</i>	»	54
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	55
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 138)</i>	»	60
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 139)</i>	»	61
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	62

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	71
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	71

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato XI. Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive</i>	<i>Pag.</i>	73
---	-------------	----

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Plenaria</i>	»	74
---------------------------	---	----

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:

<i>Plenaria</i>	»	75
---------------------------	---	----

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 4 febbraio 2025

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

*Presidenza della Vice Presidente della 10^a Commissione
CANTÙ*

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 11,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI (ANCI) SUL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN.
236, 793 E 1141 (ASSISTENTE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NEI RUOLI PER-
SONALE SCUOLA)*

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 186-509-823-890-963-1260

Riunione n. 2

Relatore: MARTI (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,50

*(186) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di
formazione specialistica dei medici*

*(509) Sandra ZAMPA. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre
disposizioni in materia di formazione medica*

(823) *Maria Cristina CANTÙ e altri. – Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(890) *CRISANTI e altri. – Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

(963) *ZULLO e altri. – Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

(1260) *Carmela BUCALO e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

– e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto)

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE

**9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)**

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 4 febbraio 2025

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
DE CARLO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50

*AUDIZIONE DEL DOTTOR GIOVANNI FILIPPINI, DIRETTORE GENERALE DELLA
SALUTE ANIMALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE E COMMISSARIO STRAORDI-
NARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA), IN MERITO ALLE NUOVE EMER-
GENZE RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA*

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 4 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 96

Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,50

(Sospensione: dalle ore 12,05 alle ore 12,45)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

277^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia l'astensione del Gruppo, in quanto i colleghi della Commissione competente per materia hanno lamentato l'impossibilità di migliorare il testo in esame.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia un voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1190) MARTI. – Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice GAUDIANO (*M5S*), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) annuncia voto contrario.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), pur riconoscendo la necessità di garantire le risorse finanziarie per la continuità produttiva dell'ex ILVA, ritiene che ciò non debba avvenire a discapito della tutela della salute, rinunciando alla bonifica ambientale. Pertanto, non condivide che si at-

tinga al fondo destinato in parte a finalità di ripristino ambientale. Annuncia, quindi, un voto di astensione.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) rileva la necessità di tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024, in riferimento al cosiddetto « decreto Priolo », dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede le tempistiche per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Annuncia, a nome del Gruppo, un voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 30 gennaio.

Il PRESIDENTE, a seguito della richiesta di rivalutazione avanzata nella scorsa seduta, revoca l'improponibilità dell'emendamento 14.13 (testo 2), in coerenza con la proposta 3.57, giudicata proponibile.

Comunica quindi che, in base ad un supplemento istruttorio, l'emendamento 21.32 (già 4.63) risulta inammissibile, in quanto, abrogando il Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, determina l'inadempimento di obblighi internazionali.

In merito agli emendamenti non segnalati dai Gruppi parlamentari, sono dichiarate improponibili, per estraneità di materia, le proposte 1.154, 4.55, 4.89, 11.48 e 11.49.

Avverte infine che l'ordine del giorno G/1337/7/1 e gli emendamenti 2.10, 3.179, 11.50 e 13.5 sono stati rispettivamente riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) sollecita una ulteriore riflessione sull'improponibilità dell'emendamento 9.2.

Il senatore MATERA (*FdI*) auspica una rivalutazione dell'improponibilità dell'emendamento 21.0.2, con cui si propone di rendere eleggibili a presidente della provincia anche i sindaci il cui mandato scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Sottolinea che tale disposizione è stata già prorogata due volte proprio in sede di approvazione di precedenti provvedimenti recanti proroghe normative.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede un approfondimento di merito ai relatori e al Governo sull'emendamento 1.44, non segnalato, con

cui si posticipa al 30 giugno 2025, esclusivamente per i candidati alle elezioni svoltesi tra il 2014 e il 2023 che non hanno sostenuto spese, il termine per la presentazione della relativa dichiarazione, con conseguente sospensione e successiva revoca delle sanzioni nel frattempo irrogate dai collegi regionali di garanzia elettorale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1322**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alla materia « ordinamento civile e penale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1359**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il decreto-legge prevede misure di carattere finanziario finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1337**

(al testo del decreto-legge)

G/1337/7/1 (testo 2)

DI GIROLAMO, CATALDI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame introduce proroghe in materia di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2024, n. 85, riguardante il « Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti » posticipa al compimento del diciottesimo anno di età la possibilità dello svolgimento dell'attività di salvamento e obbliga gli enti formatori ad avere la disponibilità di allenatori di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta nel rispetto del Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive – SNaQ) del CONI, da impiegare quali docenti;

dai dati riferiti all'anno 2023, concernenti la vigilanza dei bagnanti in mare piscine e acque interne, risulta che il 53 per cento degli assistenti bagnanti sia minorenni, con soggetti addetti al salvamento spesso sedicenni alla prima esperienza; il 75 per cento degli assistenti bagnanti risulta inoltre essere costituito da studenti di scuole secondarie di secondo grado;

stando quindi a quanto disposto dal decreto ministeriale richiamato, ad oggi soltanto la Federazione Italiana Nuoto è nelle condizioni di operare, a discapito della Società nazionale di Salvamento e della Federazione italiana Salvamento Acquatico, cosa che ha portato, da oltre sei mesi a questa parte, ad un blocco totale dei Corsi di Formazione per Assistenti bagnanti;

considerato che:

in Italia operano nel settore diverse società, come ad esempio « Società Nazionale di Salvamento », che per prima ha introdotto l'attività di salvamento in mare, da oltre 150 anni esercita l'attività di formazione dei « Bagnini di Salvamento », e dal 1929 è autorizzata al rilascio dei brevetti « *di abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino* »;

su disposizione del CONI l'unico Ente autorizzato a rilasciare le abilitazioni di allenatore SNaQ di secondo e terzo livello nell'ambito del nuoto, anche di salvamento, è la Federazione Italiana Nuoto,

considerato, inoltre, che:

secondo le associazioni coinvolte e dati alla mano, si prospetta il rischio concreto di non poter garantire il servizio di salvamento, specie nelle acque di balneazione marine, viste le difficoltà nel reperimento del personale necessario a soddisfare la richiesta delle stazioni balneari, cosa che mette a repentaglio l'apertura di numerose attività;

attraverso la nota prot. n. m_inf.A651153REGISTRO UFFICIALE. U.0169994 del 12 dicembre 2024, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera – ha comunicato alla Società Nazionale di Salvamento quanto segue: « Come noto, il decreto 29 maggio 2024, n. 85, nell'introdurre la nuova disciplina per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti, definisce il regime transitorio che proroga l'autorizzazione già in possesso di codesti Enti per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore, ovvero fino al 12 luglio 2025. In merito, appare opportuno evidenziare che il rinnovo dei brevetti da effettuare dovrà avvenire sulla base della previsione di cui all'art. 16, espressamente richiamato dal comma 4, dell'articolo 19 – disposizioni transitorie, finali e abrogazione. »;

la nota sopra indicata risulta in evidente contrasto con l'ordinanza cautelare n. 04819/2024 del 24 ottobre 2024, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Roma – nel giudizio promosso dalla « Società Nazionale di Salvamento », con cui il giudice ha ritenuto di non accogliere la richiesta di sospensiva – non configurandosi un pregiudizio grave e irreparabile in capo alla ricorrente Salvamento – ritenendo che sulla scorta del contenuto;

del richiamato articolo 19, comma 7 del Regolamento, i soggetti già autorizzati secondo la disciplina previgente, tra cui anche la Società Nazionale di Salvamento fino alla data del 1° luglio 2025 (dodici mesi decorrente dal 1° luglio 2024) data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale) possono operare senza dover ottenere una nuova autorizzazione e senza doversi adeguare « ai requisiti, ai programmi dei corsi e, in generale, ad ogni altro aspetto disciplinato dal (.) regolamento » di

cui al decreto n. 85 del 2024, che troveranno applicazione, per tali soggetti, solo a decorrere dal 1^o luglio 2025;

considerato infine che:

la decisione di riservare l'esercizio dell'attività ai maggiorenni appare condivisibile. Non altrettanto comprensibile è la scelta di vietare l'esercizio della stessa ai minorenni che, pur in possesso di brevetto e avendo già esercitato l'attività, non potranno più essere operativi fino al compimento della maggiore età,

impegna il Governo a:

1) istituire un tavolo ministeriale di confronto con i soggetti coinvolti al fine di affrontare e risolvere le difficoltà citate in premessa;

2) considerare validi fino al 30 settembre 2025, i brevetti di abilitazione all'esercizio di assistente bagnanti di cui all'articolo 2 comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validità alla data del 30 settembre 2024 con termine di scadenza compreso tra il 1 ottobre 2024 e il 29 settembre 2025.

Art. 2.

2.10 (testo 2)

GIORGIS, PARRINI, ALFIERI, MANCA, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Considerata la situazione di diffuso ritardo da parte delle Questure nel procedere ai rinnovi di tutti i tipi di permessi di soggiorno scaduti al 31 dicembre 2024, per i quali sia stata presentata domanda di rinnovo, i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 9, 18, 18-bis, 18-ter, 19, 20-bis, 22, comma 11, 29, 30, 31, 32, 39 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nonché i permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, conservano la loro validità fino all'effettivo rinnovo o alla revoca o al rigetto di rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

4-ter. Al fine di risolvere in modo strutturale le disfunzioni organizzative delle Questure, dopo l'articolo 9-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condi-

zione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

“Art. 9-*quater*.

(Modulistica)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste dal presente testo unico e dal suo regolamento di attuazione ai fini delle richieste di proroga dei visti di ingresso, delle presentazioni della dichiarazione di presenza e delle domande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inclusi i documenti che gli interessati devono produrre o allegare o inviare, anche telematicamente, ai competenti uffici per ognuna delle tipologie di domande. Il decreto di cui al primo periodo deve prevedere forme di semplificazione e di digitalizzazione, pur mantenendo inalterata la possibilità di rivolgersi personalmente agli Uffici competenti.”

*4-*quater*.* Ai fini della necessità di gestire in maniera efficiente, continuativa e tempestiva le procedure relative all'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nonché per la più rapida definizione delle istanze avanzate a vario titolo da migranti, sfollati e profughi ucraini, nonché nella prospettiva della definizione di una soluzione organizzativa stabile dei relativi uffici, l'utilizzo del personale in somministrazione già impiegato nell'anno 2024 presso le questure e le prefetture ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 44 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, della missione “Fondi da ripartire”, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ».

Art. 3.

3.179 (testo 2)

MINASI, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

« 14-*bis*. Al fine di consentire l'introduzione di specifiche disposizioni in materia di albo dei soggetti abilitati alle attività di accertamento,

di riscossione o attività di supporto alle entrate locali, mediante apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine del 31 marzo, di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 12 del decreto 13 aprile 2022, n. 101, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'annualità 2025 è prorogato al 31 luglio 2025.

14-*ter*. All'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Le società di scopo di cui all'articolo 194, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero le società di progetto di cui al previgente articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite dall'aggiudicatario per lo svolgimento dell'attività di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, o di attività di supporto ad esse propedeutiche, sono abilitate allo svolgimento delle medesime attività, anche se non iscritte nell'albo di cui al comma 1, qualora il requisito di iscrizione presso il medesimo albo sia soddisfatto dallo stesso aggiudicatario.”.

14-*quater*. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo ai sensi del comma 14-*ter* sono legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società di scopo. ».

Art. 11.

11.50 (testo 2)

ROSSO, TERNULLO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-*bis*. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per i fornitori di metano e di biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2-*ter*. All'articolo 40-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole “si applica fino al 31 dicembre 2024 e” sono soppresse. ».

Art. 13.**13.5 (testo 2)**

MARTELLA, MISIANI, PARRINI

Al comma 1, sostituire le parole: « entro il 31 marzo 2025 » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 », e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le agevolazioni e le esenzioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono prorogate per l'annualità 2025, per un importo non inferiore a quanto previsto negli anni 2021,2022, 2023 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

1-ter. Le esenzioni fiscali e contributive di cui all'articolo articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, già riconosciute alle imprese beneficiarie e non ancora interamente fruite per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 sono estese anche al periodo d'imposta 2025. ».

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Martedì 4 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 159

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

indi del Vice Presidente

SISLER

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,10

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ANTONINO GALLETTI, CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 (PROCESSO TELEMATICO)

AUDIZIONE DEL DOTTOR OSCAR MELLA, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE GEOMETRI VALUTATORI ESPERTI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 954 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 568 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE ESPROPRIATO)

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO GUIDO CAMERA, ESPERTO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 745 (NORME IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEGLI AVVOCATI)

Plenaria

225^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Interviene ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento l'avvocato Francesco Petrelli.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per lo svolgimento delle procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere, di misure alternative alla detenzione e di misure di prevenzione personali giurisdizionali e di sorveglianza speciale con particolare riguardo agli strumenti di controllo elettronico: audizione del presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane

Il PRESIDENTE nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

Interviene quindi l'avvocato PETRELLI, che svolge la sua relazione.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Petrelli per il suo intervento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente SISLER chiede se vi siano ulteriori interventi in discussione generale.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), riprendendo l'intervento svolto nella scorsa seduta, sottolinea la consapevolezza del suo Gruppo circa l'attesa tra i giudici onorari dell'approvazione di questo disegno di legge, che tuttavia risolve solo in parte i problemi riguardanti questa ca-

tegoria di magistrati. Pertanto, il suo Gruppo non chiederà di svolgere audizioni in quanto ritiene che l'attività conoscitiva effettuata presso l'altro ramo del Parlamento sia sufficiente anche alla Commissione per un esame approfondito del testo. Ritiene tuttavia che un termine per la presentazione di emendamenti o ordini del giorno debba essere comunque stabilita, in quanto il tentativo di affrontare seriamente i punti irrisolti, ricordati anche nell'intervento del senatore Zanettin, sono rilevanti e uno sforzo di miglioramento del provvedimento deve essere operato. La grande preoccupazione della sua parte politica è la scarsità delle risorse finanziarie messe a disposizione e il tentativo di reperirne di ulteriori per migliorare le criticità di cui tutti sono consapevoli deve essere comunque fatto ed evidenziato.

Il PRESIDENTE fa presente che i termini per la presentazione degli emendamenti saranno fissati al più presto.

Non essendovi altri interventi dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. – Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

– e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 29 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano altri interventi in discussione generale.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) fa presente l'intenzione della senatrice Maiorino, prima firmataria di uno dei disegni di legge, di intervenire in questa sede e chiede pertanto di poter rinviare la discussione alla prossima seduta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 4 febbraio 2025

Plenaria

233^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che il Relatore ha presentato gli emendamenti 3.0.100, 6.0.100, 6.0.200, 6.0.300 e 7.100, mentre il Governo ha presentato gli emendamenti 1.200, 6.0.400, 6.0.500, 7.0.100 e 10.0.100, tutti pubblicati in allegato al resoconto.

Per tali emendamenti e per l'emendamento 1.100 propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 13 di giovedì 6 febbraio.

La pubblicazione degli eventuali subemendamenti è prevista nella seduta di venerdì 7 febbraio, mentre l'esame di tutti gli emendamenti è previsto a partire dalla seduta di martedì 11 febbraio alle ore 14,30, e proseguirà nelle sedute di mercoledì alle ore 8,45 e 14, e di giovedì alle ore 8,45 e 14, ove necessario.

Il Presidente comunica, inoltre, che la senatrice Pellegrino ha ritirato l'emendamento 6.20, mentre la senatrice Murelli ha trasformato l'emendamento 6.10 nell'ordine del giorno G/1258/9/4, pubblicato in allegato al resoconto.

Per quanto riguarda l'ammissibilità degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 4, del Regolamento del Senato, il Presidente ritiene che ad una prima valutazione appaiono tutti ammissibili in quanto rispondenti all'oggetto proprio del disegno di legge di delegazione europea, come previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012. Permangono dei dubbi solo in relazione agli emendamenti 6.0.1, 6.0.31 e 15.0.1, relativamente ai quali si riserva un supplemento di riflessione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2024) 531 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il senatore SATTÀ (*FdI*), relatore, svolge un'ulteriore relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, è volta a istituire un'interfaccia elettronica europea per la presentazione delle dichiarazioni di distacco dei lavoratori. Essa interessa quindi i circa 5 milioni di lavoratori nell'Unione che ogni anno risultano inviati dai propri datori di lavoro a svolgere un servizio su base temporanea in un altro Stato membro.

L'interfaccia per la dichiarazione digitale unica sarebbe costituita da un portale *web*, collegato al sistema di informazione del mercato interno (IMI), per consentire l'utilizzo gratuito del modulo *standard* disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, evitando agli interessati di doversi confrontare con moduli diversi per ogni Stato, talvolta anche molto complessi.

Gli Stati membri resterebbero comunque liberi di decidere se adottare l'interfaccia messa a disposizione dalla Commissione europea, oppure se mantenere il proprio sistema di dichiarazione nazionale.

Si ricorda, inoltre, che si è già dato conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritengono rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e in cui si considera la proposta, in linea di principio, conforme agli interessi nazionali, in particolare laddove si semplificano gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Il Governo rileva tuttavia che la proposta europea potrebbe comportare una minore efficacia dell'azione di vigilanza a causa della mancanza

– nel modulo *standard* europeo – di alcune informazioni necessarie all'analisi del rischio, al fine di indirizzare la vigilanza verso le situazioni a maggior rischio. Il Governo assicura quindi che, nel corso del confronto negoziale, verrà ribadita l'esigenza che nel modello *standard* siano incluse quelle specifiche informazioni, al fine di poter proficuamente utilizzare il modello europeo, in sostituzione di quello italiano.

La proposta, in ogni caso, già prevede che gli Stati membri che intendano includere campi aggiuntivi relativi ad informazioni rilevanti e necessarie al fine di eseguire ispezioni efficaci nei luoghi di lavoro, possano proporre delle modifiche al modello, da negoziare con la Commissione europea.

Sulla proposta, poi, è pervenuta, il 28 gennaio scorso, una breve memoria da parte di ANCE, l'Associazione nazionale costruttori edili che, pur ritenendo positiva l'introduzione di una dichiarazione di distacco unica europea, ritiene che l'eventuale adozione di tale strumento debba comunque assicurare il rispetto delle peculiarità che caratterizzano i singoli settori produttivi.

In particolare, si riferisce all'obbligo dell'impresa edile di iscrivere i propri dipendenti alla Cassa edile territorialmente competente, obbligo che vale anche per l'impresa straniera che distacca i propri lavoratori in Italia. A tale riguardo, ritiene utile prevedere una interoperabilità del sistema informatico europeo con il sistema delle Casse edili, al fine di favorire lo scambio dei dati e garantire ai lavoratori del settore il corretto riconoscimento delle tutele previste. Per quanto riguarda la definizione del modulo *standard* europeo, qualora fosse effettivamente adottato, ritiene inoltre necessario coinvolgere le parti sociali di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di garantire il mantenimento delle previsioni in essere nei diversi comparti produttivi.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 5 febbraio 2025. La proposta è oggetto di esame da parte di 12 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora sollevato criticità. In particolare, la Camera dei deputati italiana e il Parlamento spagnolo si sono espressi, nell'ambito del dialogo politico, valutando rispettati i due principi.

Si ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,40.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

G/1258/9/4 (già em. 6.10)

MURELLI, CENTINAIO, CLAUDIO BORGHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2024,

premesso che:

l'articolo 6 detta principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compreso il riordino della disciplina nazionale relativa al fine vita dei pannelli fotovoltaici;

la specificità dei pannelli fotovoltaici rende necessario mettere in atto adeguate misure di semplificazione della disciplina nazionale vigente, in linea con le previsioni della Direttiva, specificatamente ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti dai pannelli fotovoltaici per poter tenere in considerazione le loro caratteristiche peculiari di gestione e trattamento;

a causa dei diversi regimi intervenuti nel corso degli anni, la disciplina sui rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici si presenta oggi non sempre di facile interpretazione, soprattutto per gli operatori del settore creando inevitabili inefficienze nella gestione di tali rifiuti, con ripercussioni sul conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei pannelli fotovoltaici a fine-vita nonché inutili aggravii per le imprese;

alla luce di quanto sopra, si rende necessario semplificare il quadro normativo relativo alla gestione del fine-vita dei pannelli fotovoltaici, e rinforzare la *governance* sulla tracciabilità delle varie fasi di gestione dei RAEE, tra cui raccolta, smaltimento e recupero di rifiuti elettrici, nonché di attivare un meccanismo di consultazione periodica con le associazioni delle piccole e medie imprese, al fine di rinforzare il meccanismo di monitoraggio dell'applicazione delle norme,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

attivare un meccanismo di consultazione e di indirizzo per i RAEE da pannelli fotovoltaici, anche al fine di considerare la definizione di un raggruppamento autonomo RAEE specifico, che assicuri la completa tracciabilità dell'intero ciclo di vita di ogni pannello immesso sul mercato, consentendo in tal modo di tenere traccia dei rifiuti prodotti e dei relativi trattamenti;

rafforzare i criteri di garanzia relativi al funzionamento dei *trust* istituiti per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati e valutare anche per i moduli non incentivati l'applicazione di un modello di finanziamento più equo e trasparente, in linea con quanto previsto per le altre AEE e con i pertinenti *standard* europei;

riordinare la disciplina relativa al ruolo e alle competenze del Centro di coordinamento RAEE, al fine di rafforzarne il ruolo sulla tracciabilità in tutte le fasi di raccolta, smaltimento e recupero di rifiuti elettrici ed elettronici e per verificare il raggiungimento degli obiettivi europei, nonché di attivare un meccanismo di consultazione periodica tra l'amministrazione centrale pertinente e le associazioni maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese, al fine di garantire il monitoraggio dell'applicazione della normativa europea e valutarne il relativo impatto.

Art. 1.

1.200

IL GOVERNO

All'articolo 1, allegato A, dopo il punto n. 15, è aggiunto il seguente:

« 15-bis) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture. ».

Art. 3.**3.0.100**

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) individuare, tra le autorità competenti, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226;

d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio

della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »

Conseguentemente, all'allegato A, sopprimere il punto 10).

Art. 6.

6.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalità con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli impianti di allevamento, nonché la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto della disciplina eurounitaria e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, comma 5, della direttiva (UE) 2024/1785;

b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie di installazioni, la possibilità, prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di conformità, modificando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo;

c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasforma-

zione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dal nuovo articolo 27-*bis* della direttiva 2010/75/UE;

d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli già esistenti, nonché le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori attraverso le previste tariffe, attraverso le quali le autorità sanitarie possono contribuire efficacemente alla individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;

e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;

f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina eurounitaria, chiarendo altresì quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte ad evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonché le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 29-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;

h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *c)*, quantificati in euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

6.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244, l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e senza necessità di registrazione, destinando a tal fine adeguate risorse;

b) riordinare, anche alla luce degli sviluppi della reportistica eurounitaria e assicurando la continuità della raccolta di dati emissivi storici, i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali di cui alla direttiva 2010/75/UE e sul portale delle emissioni di cui al regolamento (UE) 2024/1244, nonché da altre normative, come la disciplina in materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali comunicazioni, anche attraverso l'eliminazione degli oneri informativi non necessari, tenendo conto delle informazioni già disponibili nel fascicolo di impresa, e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi;

c) prevedere, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244, la facoltà per le autorità regionali competenti di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacoltura;

d) prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione sulla qualità dei dati forniti con le dichiarazioni annuali;

e) prevedere disposizioni transitorie per garantire che, nelle more della piena interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, i dati necessari a predisporre i rapporti richiesti dal regolamento possano comunque essere raccolti presso i gestori, mantenendo in ogni caso la responsabilità dei gestori medesimi in merito alla qualità dei dati forniti;

f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

g) assegnare alle autorità competenti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento;

h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera *a*), quantificati in euro 500.000 per l'anno 2026, in euro 500.000 per l'anno 2027 e in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) per un importo pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) per un importo pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

6.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'ar-

articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2024/2831;

b) adeguare la definizione di “piattaforma di lavoro digitale” contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella richiamata direttiva (UE) 2024/2831;

c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;

e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevenendo i necessari adattamenti normativi;

f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;

g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare l’avvenuta valutazione dell’impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nonché il riesame umano delle decisioni;

h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento all’individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci;

i) individuare e regolamentare le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 47-*octies* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio

della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

6.0.400

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualità dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che interessano le più importanti fonti emmissive, prevedendo vincoli di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonché prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale ed a livello nazionale, tra le autorità competenti per la qualità dell'aria e le autorità competenti per tali settori;

b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali, prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi;

c) assegnare all'Istituto per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione Ambientale (SNPA), le funzioni relative all'attuazione, sotto la supervi-

sione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli obblighi della direttiva in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla Commissione europea;

d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla pertinente normativa europea, in relazione alle procedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei piani regionali di risanamento della qualità dell'aria;

e) prevedere, ad integrazione della disciplina sulla tutela della qualità dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della qualità dell'aria *indoor*, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualità dell'aria *indoor* è già oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

6.0.500

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni contenute nel regolamento n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) del 24 giugno 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli

articoli 4, 5, 8, 9, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991, e nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi;

b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripristino previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2024/1991.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Art. 7.

7.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » con le parole: « i termini indicati al comma 2-bis »;*

b) *al comma 2:*

1. *alla lettera b), prima delle parole: « coordinare le disposizioni », inserire le seguenti: « ferme le disposizioni sulla direzione delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero, » e sopprimere le parole: « o per gli altri dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente »;*

2. *alla lettera d), dopo le parole: « in ogni caso, » inserire le parole: « a fini di coordinamento investigativo, », sostituire le parole: « i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater » con le parole: « i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis » e sostituire le parole: « 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale » con le parole: « 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale »;*

3. *alla lettera g), dopo le parole:* « conformemente ai criteri ivi indicati » *inserire le parole:* « anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 »;

4. *alla lettera l) sostituire le parole:* « l'organo giurisdizionale competente » *con le parole:* « le autorità giudiziarie competenti »;

5. *alla lettera n), dopo le parole:* « sistema informatico decentrato » *inserire le parole:* « , assicurando l'adozione di adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali »;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, eccezion fatta per l'individuazione delle autorità competenti indicate alle lettere a), e), i) ed l) del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue accettate ai sensi della lettera o) del medesimo comma 2, cui provvede entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. ».

7.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009, in materia di condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, nonché alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1055, che modifica il regolamento (CE) n. 1071/2009)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge

24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione dei regolamenti di cui al comma 1, nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;

b) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, con particolare riferimento all'accertamento della sussistenza e alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Art. 10.

10.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

« Art. 10-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE, per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/

2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, del Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini e per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositarlo e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2809 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2809, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con la disciplina generale dell'appello al pubblico risparmio e con le ulteriori disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale;

b) coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagine, intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla Consob in coerenza con quanto già previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione del Regolamento (UE) 596/2014, tenendo conto delle circostanze, limiti e dei criteri di alternatività previsti dall'articolo 2, punti 14) e 15), del Regolamento (UE) 2024/2809;

c) attribuire alla Consob il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal Regolamento (UE) 2024/2809, prevedendo che la Consob adotti tale disciplina entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2809;

d) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 2-*bis*, del regolamento (UE) n. 2017/1129, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, che consente agli Stati membri di esentare un'offerta pubblica di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1, a condizione che il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 5.000.000 di euro per emittente o offerente, calcolato su un periodo di dodici mesi;

e) stabilire gli eventuali obblighi informativi per le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2-*quinquies*, del regolamento (UE) n. 2017/1129, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del Regolamento (UE) 2024/2809, avendo comunque riguardo al controvalore di tali offerte;

f) confermare l'attribuzione alla Consob del potere di stabilire in via regolamentare le disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 2017/1129;

g) attribuire alla Consob il potere di disporre in via regolamentare le modalità e i termini di trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni previste per il ritardo della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 6), lettera c) del regolamento (UE) 2024/2809;

h) attribuire alla Consob la facoltà di partecipare al dispositivo istituito ai sensi dell'articolo 25-*bis*, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/2809 anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione sotto la vigilanza di detta Autorità abbia una dimensione transfrontaliera significativa.

3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva

(UE) 2024/2810 entro il 5 dicembre 2026, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

b) al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, valutare, ove opportuno, l'adozione delle misure previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della citata Direttiva;

c) prevedere misure di trasparenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/2810;

d) prevedere la possibilità di estendere le disposizioni di cui all'articolo 127-*sexies* del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, alle società emittenti azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;

e) attribuire alla Consob il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla Direttiva (UE) 2024/2810, prevedendo che la Consob adotti tale disciplina entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2024/2811, entro il 5 giugno 2026.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della Direttiva (UE) 2024/2811, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

b) mantenere, nell'ambito degli interventi necessari per dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2811, il riferimento all'ammissione a quotazione attualmente contenuto nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le finalità ivi previste;

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte della Consob, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente comma, attribuendo alla medesima potere di:

1. ricorrere alla disciplina secondaria per assicurare l'obbligo previsto dall'articolo 24, paragrafo 3-*quater*, della Direttiva 2014/65/UE, come modificato dall'articolo 1, punto 2, della Direttiva (UE) n. 2024/2811, che impone agli Stati membri di provvedere affinché le imprese di investimento che producono o distribuiscono ricerca sponsorizzata dall'emittente mettano in atto disposizioni organizzative per assicurare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea, elaborato dall'Autorità europea dei mercati e degli strumenti finanziari (ESMA) e adottato dalla Commissione europea con norme tecniche di regolamentazione ai sensi del medesimo articolo 24 della Direttiva 2014/65/UE;

2. prevedere, in via regolamentare, che i mercati regolamentati prescrivano che al momento dell'ammissione alla negoziazione almeno il dieci per cento del capitale sottoscritto rappresentato dalla categoria di azioni oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione sia detenuto dal pubblico, ovvero in alternativa che i suddetti mercati regolamentati stabiliscano al momento dell'ammissione almeno uno dei requisiti per la domanda di ammissione alla negoziazione di azioni previsti dall'art. 51-*bis*, paragrafo 5, della Direttiva 2014/65/UE, come modificato dall'articolo 1, punto 4, della Direttiva (UE) 2024/2811.

7. La Consob emana, con regolamento, la disciplina secondaria di cui al comma 6 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2024/2811, o se successiva dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 25 giugno 2026, uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/2994 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2987.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2987, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal regolamento anzidetto;

b) attribuire:

1) alla Consob, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti delle controparti finanziarie e non finanziarie, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze di cui all'articolo 4-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998;

2) alla Consob i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:

1. delle proprie funzioni nei confronti dei partecipanti alle controparti centrali o dei clienti di questi ultimi, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 79-*octies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998;

2. delle funzioni previste dagli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del Regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2987;

3) alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:

1. delle proprie funzioni nei confronti delle controparti centrali, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze di cui agli articoli 79-*quinquies* e 79-*sexies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998;

2. delle funzioni previste dall'articolo 4-*ter* del Regolamento (UE) n. 648/2012 come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2987, in base alle rispettive competenze;

c) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla Parte V, Titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla Consob, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare sanzioni:

1) per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2987;

2) per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/2994, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della richiamata Parte V, Titolo II del citato decreto legislativo che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

d) attribuire alla Consob, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2987 e dalla direttiva (UE) 2024/2994, prevedendo che tale disciplina sia adottata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/

2987, o se successiva dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

10. Il Governo è delegato ad adottare entro il 31 ottobre 2025 uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/790 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791.

11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 10 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 e del regolamento (UE) 2024/791, nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dalle anzidette normative europee;

b) attribuire alla Consob e alla Banca d'Italia i poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tra le predette Autorità;

c) attribuire alla Consob e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla Direttiva (UE) 2024/790 e dal Regolamento (UE) 2024/791, prevedendo che la Banca d'Italia e la Consob adottino tale disciplina entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/791;

d) non avvalersi della facoltà, di cui all'articolo 39-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, come introdotto dall'articolo 1, punto 44), del regolamento (UE) 2024/791, che consente agli Stati membri di esentare, fino al 30 giugno 2026, le imprese di investimento soggette alla propria giurisdizione dal divieto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 39-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, qualora tali imprese di investimento prestino servizi di investimento a clienti domiciliati o stabiliti in tale Stato membro.

12. Il Governo è delegato ad adottare entro il 16 luglio 2026 uno o più decreti legislativi per il recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927.

13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 12, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui di cui all'arti-

colo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare la normativa nazionale e apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della Direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale;

b) integrare, ove opportuno, le attività esercitabili dai gestori di fondi di investimento alternativi e dai gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con le ulteriori attività previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2011/61, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, n. 2, della direttiva (UE) 2024/927 e dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2009/65, come modificata dall'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della direttiva (UE) 2024/927 apportando le opportune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria di cui alla lettera *e*);

c) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21, paragrafo 5-*bis*, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 10), lettera *a*), della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di origine di un FIA di prevedere che le proprie Autorità competenti autorizzino il GEFIA a nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro, nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dal medesimo articolo 21, della direttiva 2011/61/UE, come modificato dall'art. 1 punto 10) della direttiva (UE) 2024/927;

d) non avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 15, paragrafo 4-*octies*, della direttiva 2011/61/UE come introdotto dall'articolo 1, punto 7), lettera *b*) della direttiva (UE) 2024/927 che consente agli Stati membri di vietare ai FIA che concedono prestiti di concedere prestiti nel loro territorio ai consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera *a*), della direttiva 2008/48/CE, e di vietare ai FIA di esercitare attività di gestione dei crediti concessi a tali consumatori nel loro territorio;

e) attribuire alla Consob e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere, ove opportuno, alla disciplina secondaria, in coerenza con il riparto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità di cui alla direttiva (UE) 2024/927; nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto delle norme tecniche di cui alla lettera *a*);

f) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri di vigilanza, indagine, ispettivi, e di intervento necessari per l'esercizio delle loro fun-

zioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati;

g) attribuire alla Banca d'Italia, sentita la Consob, nel rispetto del riparto previsto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; la facoltà di introdurre strumenti di gestione della liquidità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2024/927;

h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla Parte V, Titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58/1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/927 nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della richiamata Parte V, Titolo II del citato testo unico che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

14. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2 secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 14, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi ivi richiamati, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che anche per le imprese di assicurazione, di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse, per le imprese di assicurazione captive e per le imprese di riassicurazione captive, lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2009/138, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, o lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità dell'articolo 256, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, sia sottoposto a revisione;

b) estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione ad ulteriori elementi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità a quanto previsto dall'articolo 51-bis, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, come inserito dalla direttiva (UE) 2025/2;

c) prevedere che l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità possa essere subordinato anche a condizioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dall'articolo 77-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2,

d) prevedere che le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerino gli effetti delle oscillazioni dello spread di credito in rela-

zione all'aggiustamento per la volatilità nei casi previsti dall'articolo 122, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, come inserito dalla direttiva (UE) 2025/2;

e) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della Direttiva (UE) 2025/2, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria dell'IVASS, secondo le proprie competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/2.

16. L'IVASS emana la disciplina secondaria di cui al comma 15 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione Europea.

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 4 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 100

Presidenza del Presidente
MARTI

Orario: dalle ore 11,55 alle ore 12,15

*AUDIZIONE DEL DOTTOR JACOPO COLONNA E, IN VIDEOCONFERENZA, DEL
PROFESSOR MASSIMO GHIRLANDA, ESPERTI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 834
(ISTITUZIONE DEL MUSEO DEGLI ATTORI E DEI REGISTI DI CASTIGLIONCELLO)*

Plenaria

186^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 12,15.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta e di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori, già convocata per oggi, al termine della seduta plenaria.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle ore 12,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. In tale sede si è convenuto di audire la prossima settimana la professoressa Loredana Perla, ordinario di Didattica e Pedagogia speciale dell'Università di Bari, coordinatrice scientifica del Comitato per la revisione delle indicazioni nazionali e delle linee guida relative al primo e al secondo ciclo di istruzione.

Si è altresì convenuto di avviare l'esame, nel corso della prossima settimana, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura (C. 2183-A), che la Camera dei deputati si appresta ad approvare, in prima lettura, ove trasmesso in tempo utile. L'Ufficio di Presidenza ha fissato alle ore 11 di martedì 11 febbraio il termine per l'eventuale presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, autorizzando sin d'ora la Presidenza a variare detto termine in relazione alle determinazioni che la Conferenza dei capigruppo, riunita in data odierna, assumerà con riguardo all'avvio dell'esame in Aula del provvedimento.

Avverte indi che la Commissione avvierà l'esame del disegno di legge n. 1357 (Adozione del « Piano triennale della prevenzione e promozione della salute nelle scuole » nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi) già a partire dalla prossima settimana, ove il provvedimento le sia assegnato in tempo utile. Informa infine dell'intenzione di presentare un disegno di legge recante « Revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica ».

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(148) Maria Domenica CASTELLONE e MAZZELLA. – Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

(1293) CRISANTI. – Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori

(1316) VERDUCCI. – *Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 gennaio, nel corso della quale si è conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

Il PRESIDENTE concede la parola al Rappresentante del Governo che chiede di intervenire.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI fa presente che il Ministero dell'università e della ricerca ha palesato l'esigenza di poter disporre di più tempo per poter concludere l'istruttoria sugli emendamenti e sugli ordini del giorno presentati. Chiede pertanto che sia rinviata la fase di espressione dei pareri.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), preso atto che nessuno interviene in senso contrario e apprezzate le circostanze, dispone il rinvio del seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 12,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 101

Presidenza del Presidente
MARTI

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 12,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 4 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 85

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,50

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI INU – ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, SIU – SOCIETÀ ITALIANA URBANISTI, RETE DEI COMITATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, ITALIA NOSTRA E FORUM NAZIONALE « SALVIAMO IL PAESAGGIO-DIFENDIAMO I TERRITORI », INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1309 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA)

Plenaria

163^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA
(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che aumenta da 150 a 400 milioni di euro la quota del patrimonio destinato (costituito, come segnala la relazione illustrativa, da somme provenienti dalla confisca « Riva » destinate a finalità di ripristino ambientale) che può essere impiegata per finalità di continuità produttiva degli impianti *ex ILVA*. A tal proposito, la relazione illustrativa evidenzia che il rischio di chiusura dello stabilimento, conseguente all'insufficienza delle risorse necessarie alla gestione commissariale, costituisce il rischio più rilevante e significativo anche dal punto vista ambientale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 86

Presidenza del Vice Presidente

ROSA

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,45

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, DI UNITEL – UNIONE NAZIONALE ITALIANA DEI TECNICI DEGLI ENTI LOCALI, DI CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE, DI ASPESI – UNIONE IMMOBILIARE, DI CONFEDILIZIA E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, DEL PROFESSOR PAOLO URBANI, DEL PROFESSOR ALDO TRAVI, DEL PROFESSOR STEFANO CIVITARESE MATTEUCCI E DEL PROFESSOR ARTURO LANZANI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1309 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA)

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 4 febbraio 2025

Plenaria

184^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il professor Jean Leonard Touadi, coordinatore speciale FAO per le reti parlamentari, il dottor Danilo Mollicone, esperto in monitoraggio del territorio per il cambiamento climatico, e la dottoressa Giulia Maria Galbiati, funzionaria risorse naturali, accompagnati dalla dottoressa Marika Carmela Morgillo, team FAO per le reti parlamentari.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 gennaio.

Il PRESIDENTE introduce l'odierna audizione, rivolge un indirizzo di saluto agli auditi e invita i rappresentanti dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a svolgere il loro intervento.

Ha la parola il dottor TOUADI, coordinatore speciale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il quale esprime gratitudine al Parlamento italiano e, in particolare, alla Commissione industria e agricoltura del Senato, per il costante supporto e per la partecipazione attiva nei primi due vertici parlamentari mondiali contro la fame e la malnutrizione, organizzati dalla FAO a Madrid nel 2018 e a Valparaíso nel 2023. Si dichiara convinto che la presenza e l'impegno italiani siano stati fondamentali per il successo di detti eventi.

Ricorda, quindi, che, nel corso dell'ultimo *summit*, è stato adottato il primo Patto parlamentare globale, un passo cruciale verso il terzo vertice che sarà organizzato in Africa entro il 2026. Rileva che i suddetti incontri hanno dimostrato quanto sia vitale unire le forze per affrontare la sfida della fame e migliorare le politiche alimentari.

Fa indi presente che dal 2009 la FAO ha collaborato con oltre cinquantacinque reti parlamentari in tutto il mondo, assicurando supporto tecnico a Istituzioni parlamentari nazionali, subregionali e regionali. Grazie a questi sforzi – prosegue l'oratore – è stata costruita una rete estesa di legislatori impegnati, che ha portato all'approvazione di oltre cento leggi e modelli legislativi mirati a trasformare i sistemi agroalimentari.

Osserva poi che le richiamate iniziative sono in linea con l'impegno dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile, la sicurezza alimentare e la promozione di quadri di *governance* efficaci diretti a potenziare le comunità locali e ad aumentarne la resilienza.

Nel rinnovare un sentito ringraziamento al Parlamento italiano per il sostegno e la dedizione, conclude richiamando l'attenzione sul peso dei sistemi agricoli nell'economia italiana e sul fondamentale ruolo dell'Italia nella cooperazione mondiale per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Ha indi la parola la dottoressa GALBIATI, in qualità di funzionaria risorse naturali.

Fa presente che la FAO si occupa in modo estensivo degli effetti del cambiamento climatico sui sistemi agroalimentari e di come le variazioni climatiche e dei *pattern* di precipitazioni, nonché l'intensificarsi di eventi estremi, come siccità e inondazioni, portino a una destabilizzazione dei raccolti influenzando negativamente la disponibilità del cibo.

Ricorda che a soffrire maggiormente sono le popolazioni più vulnerabili, che hanno meno capacità e strumenti per adattarsi al cambiamento e subiscono quindi le conseguenze più gravi. Sulla base delle stime FAO, rileva che il 40 per cento della popolazione mondiale è altamente vulnerabile ai cambiamenti climatici; tali mutamenti

sono tra i principali fattori delle attuali tendenze, che vedono settecentotrenta milioni di persone vivere in condizioni di insicurezza alimentare e malnutrizione.

Pone poi in evidenza che i sistemi agroalimentari hanno un ruolo centrale nella lotta al cambiamento climatico, in quanto, da un lato, sono una fonte significativa di emissioni di gas serra, tenuto conto che agricoltura, silvicoltura e altre attività legate all'uso del suolo sono responsabili fino al 30 per cento delle emissioni globali. D'altra parte, i sistemi agroalimentari hanno un grandissimo potenziale di riduzione delle emissioni e sono quindi uno strumento potente per la mitigazione del cambiamento climatico, soprattutto tramite l'adozione di pratiche agricole sostenibili che ripristinano gli ecosistemi, migliorano la gestione del suolo e incrementano la capacità di sequestro del carbonio.

Ritiene pertanto fondamentale, al fine di far fronte al cambiamento climatico, intraprendere una trasformazione dei sistemi agroalimentari in termini non solo di adattamento, ma anche di mitigazione, mettendo in atto pratiche che portino a una riduzione delle emissioni senza compromettere la produzione di cibo e, quindi, la sicurezza alimentare.

Informa che, con l'obiettivo di supportare detta trasformazione, la FAO ha sviluppato una strategia sul cambiamento climatico riferita al periodo 2022-2031 e fondata su tre livelli.

Il primo è il rafforzamento delle politiche climatiche a livello globale e regionale, mediante la promozione dell'inclusione dei sistemi agroalimentari tra le priorità politiche da affrontare, non solo per l'adattamento, ma anche conferendo ad essi un ruolo centrale come strumento di mitigazione.

Il secondo livello consiste nel fornire un diretto supporto ai Paesi, nell'ottica di migliorarne la capacità di intervenire, a livello tecnico e istituzionale, sulle questioni in discussione.

Il terzo livello concerne la promozione di azioni locali che rendano i sistemi agroalimentari più sostenibili, resilienti e a basse emissioni.

Anticipa, rispetto al successivo contributo, che, nel contesto in esame, la FAO si dedica anche a raccogliere, generare e analizzare dati e informazioni, resi accessibili tramite strumenti pubblici.

Conclude richiamando l'attenzione sull'importanza di tali attività al fine di fornire supporto ai Paesi, alle organizzazioni e ai responsabili di tutti i livelli istituzionali nell'assunzione di decisioni informate e mirate sulle azioni migliori da intraprendere per contrastare gli effetti del cambiamento climatico nei sistemi agroalimentari.

Interviene, quindi, il dottor MOLLICONE, in qualità di esperto in monitoraggio del territorio per il cambiamento climatico.

Fa cenno, in primo luogo, ad alcuni percorsi rivolti a ridurre le emissioni in agricoltura, rammentando l'importanza di intervenire in termini di mitigazione oltre che di adattamento ai mutamenti climatici.

Passa poi ad illustrare una tabella recante le percentuali di emissione provenienti dai diversi settori. In particolare, richiama l'attenzione sull'alta percentuale di emissioni connessa all'agricoltura, alla deforestazione e agli allevamenti di animali. Si sofferma, al riguardo, sulle emissioni prodotte dagli allevamenti animali derivanti prevalentemente da fermentazione enterica, dando specificamente conto, mediante la presentazione di un diagramma, delle percentuali di differenti gas – anidride carbonica, metano e ossido di azoto – generate da detto settore. Al riguardo, sottolinea che il metano ha un potere climalterante maggiore dell'anidride carbonica.

Delinea poi, mediante la presentazione di un ulteriore diagramma, la potenziale evoluzione delle percentuali dei predetti gas, prodotti dagli allevamenti animali, in un arco temporale da oggi fino al 2050, a seguito di una ipotetica applicazione di *best practices*. Osserva che, con l'applicazione di misure di mitigazione, le emissioni potrebbero ridursi di un terzo da oggi al 2050.

Informa inoltre che la FAO ha creato strumenti che consentono di organizzare, gestire e rielaborare i numerosi dati forniti dai satelliti. La rielaborazione dei dati consente di predisporre le relazioni che vengono presentate all'ONU. Specifica che i suddetti strumenti si avvalgono di una piattaforma con straordinarie capacità di calcolo – *Google Earth Engine* – appartenente a una multinazionale privata. Esprime l'auspicio, al riguardo, che ci si possa avvalere in futuro di supporti elettronici appartenenti a Istituzioni pubbliche.

Grazie all'utilizzo dei suddetti strumenti, prosegue l'oratore, la FAO è riuscita ad elaborare analisi che, fondandosi su una convergenza di evidenze, vale a dire su una combinazione di fattori anche di tipo socio-economico, oltre che climatico-ambientale, consentono di fornire previsioni su risultati e rischi associati all'adozione di determinate politiche. Sottolinea che tali studi rappresentano utilissimi strumenti di valutazione delle decisioni politiche. Precisa, infine, che, in alcune delle analisi, è stato considerato anche il fattore della biodiversità e che ben settanta Paesi si sono già avvalsi delle previsioni FAO per contrastare la desertificazione.

Si passa alle richieste di chiarimenti e specificazioni in merito agli interventi svolti.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), facendo riferimento alle attività formative svolte dalla FAO, chiede chi siano soggetti ai quali si rivolge la formazione e quali siano le modalità di svolgimento e gli obiettivi.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) esprime apprezzamento e gratitudine per il livello dei contributi forniti, contraddistinti da una serietà scienti-

fica, che – osserva con rammarico – non sempre impronta la documentazione presentata in sede di audizioni, con il conseguente rischio di diffondere nella società civile, attraverso la pubblicità cui è soggetta l'attività parlamentare, infondate tesi e informazioni. La distinzione tra metano e anidride carbonica è, a suo giudizio, assai rilevante per la piena conoscenza dei fenomeni in discussione.

Condivide altresì la prospettiva, emersa dagli interventi svolti, di cambiare le modalità di produzione che possono risultare nocive anziché cessare le produzioni, nell'ottica di produrre, al tempo stesso, in quantità maggiore e in modo migliore e di diffondere *best practices*.

La senatrice NATURALE (*M5S*), espresso apprezzamento nei riguardi degli oratori e della approfondita attività di analisi svolta dalla FAO, domanda specificazioni su eventuali pratiche utili a ridurre le emissioni di metano connesse agli allevamenti animali.

Il dottor MOLLICONE, in relazione al quesito posto dalla senatrice Floridia, fa presente che le attività formative sono rivolte in primo luogo a istituzioni tecnico-governative e a settori specializzati della società civile, quali università e centri di ricerca, soprattutto con l'intento di colmare la distanza tra le competenze dei Paesi avanzati e quelle dei Paesi in via di sviluppo. In taluni casi, tuttavia, hanno visto anche il diretto coinvolgimento della popolazione. Ricorda, in particolare, che in Italia sono stati destinatari della formazione i tecnici dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), mentre negli Stati Uniti i funzionari del U.S. *Department of Agriculture* (USDA).

Muovendo dall'intervento del Presidente, pone in luce i due maggiori elementi di ostacolo al processo di implementazione di tecniche già disponibili: una generale inerzia del sistema, sulla quale tuttavia è possibile agire con iniziative di incentivo e di formazione, e un atteggiamento culturale di resistenza al cambiamento, radicato soprattutto nei Paesi europei, mentre molto meno nel Sudest asiatico.

In risposta al quesito della senatrice Naturale, fa presente che il miglioramento dell'alimentazione degli animali contribuirebbe a ridurre in modo rilevante le emissioni di metano derivanti dalla fermentazione intestinale, così come determinate tecniche di lavorazione del terreno riuscirebbero a ridurre le emissioni anaerobiche derivanti dal suolo.

Interviene infine il dottor TOUADI per informare, su richiesta del PRESIDENTE, che il *summit* parlamentare mondiale fissato per il 2026 avrà luogo in Sudafrica e sarà preceduto da un incontro preliminare che si terrà in Italia.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, ricorda che al termine della seduta avrà inizio il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in titolo. Avverte quindi che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione. Comunica altresì che è stato presentato al Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2025 (Atto Senato n. 1366), che – come preannunciato la scorsa settimana – presenta affinità con il provvedimento in esame.

Propone poi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 13 febbraio.

Su richiesta del senatore MARTELLA (*PD-IDP*), la Commissione conviene di fissare a giovedì 18 febbraio, alle ore 18, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 138

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 139

Presidenza del Presidente

DE CARLO

indi del Vice Presidente

BERGESIO

Orario: dalle ore 16 alle ore 18,45

(Sospensioni: dalle ore 17,20 alle ore 17,50; dalle ore 18 alle ore 18,05)

AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DEI COMMISSARI STRAORDINARI DEL GRUPPO ILVA, DEI COMMISSARI STRAORDINARI DI ACCIAIERIE D'ITALIA, DI RAPPRESENTANTI DI CASARTIGIANI, CNA E CONFARTIGIANATO, DELLA FEDERAZIONE IMPRESE SIDERURGICHE ITALIANE (FEDERACCAI), DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA (CONFAPI), DELL'ASSOCIAZIONE INDOTTO ADI E GENERAL INDUSTRIES (AIGI), DELLA CONFEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA E DELL'IMPRESA PRIVATA (CONFIMI INDUSTRIA), DI CONFINDUSTRIA TARANTO E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI (FIOM-CGIL, FIM-CISL, UGL METALMECCANICI, UILM E USB) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1359 (D-L 3/2025 – CONTINUITÀ PRODUTTIVA E OCCUPAZIONALE EX ILVA)

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 4 febbraio 2025

Plenaria

269^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

La seduta inizia alle ore 11,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZULLO (*FdI*) rileva che l'articolo 1 del decreto-legge n. 3 modifica l'articolo 39 del decreto-legge n. 19 del 2024, il quale, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, nonché della salute e della sicurezza degli addetti, ha disposto il trasferimento all'amministrazione straordinaria della Acciaierie d'Italia (ADI) S.p.A. di risorse fino a 150 milioni di euro, incrementabili di ulteriori 150 milioni. La disposizione in esame innalza il limite di tale incremento a 400 milioni.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) fa presente il giudizio negativo della propria parte politica sul provvedimento in esame. Questo destina infatti risorse a una ripresa dell'attività produttiva basata sull'impiego del carbone, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Replica il relatore ZULLO (*FdI*), il quale sottolinea che l'impiego delle risorse di cui al decreto-legge n. 3 è specificamente finalizzato a una ripresa produttiva armonizzata con le esigenze di tutela ambientale. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine messa ai voti e approvata a maggioranza.

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. – Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore SATTÀ (*FdI*) riferisce sul disegno di legge n. 1043, finalizzato a integrare la normativa vigente in materia di protezione contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento al radon, recata dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), aggiunge la nuova lettera *d-bis*) all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 101. In forza di tale integrazione, il Piano nazionale di azione per il radon 2023-2032 include i criteri per la definizione degli studi mineralogici e geochimici tesi a valutare preventivamente il rischio di inquinamento da radon sito-specifico e dei materiali da costruzione.

La successiva lettera *b*) aggiunge all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 il nuovo comma *3-bis*, il quale stabilisce che regioni e province autonome provvederanno a inserire nelle rispettive discipline urbanistiche l'obbligo di una valutazione sito-specifica del rischio di inquinamento da radon.

La lettera *c*) modifica l'articolo 12, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 101, prevedendo che la progettazione delle costruzioni nuove venga eseguita in accordo con le linee guida contenute nel Piano nazionale, ovvero valutando parametri pertinenti quali la concentrazione di radon nelle rocce e nel suolo.

La lettera *d*) interviene sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 101, limitando la discrezionalità degli esperti relativamente alle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici.

La successiva lettera *e*) interviene sull'Allegato II, Sezione I, paragrafo 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 101, riguardo i requisiti minimi degli esperti di interventi di risanamento da radon. Al riguardo, in considerazione della natura delle azioni di bonifica, appare opportuno garantire che possa essere qualificato esperto di interventi di risanamento da radon, oltre al professionista abilitato alla progettazione di opere edili, il professionista abilitato alla progettazione di opere impiantistiche. Inoltre, tenuto conto della definizione normativa vigente della figura dell'esperto di radioprotezione, appare congruo attribuire unicamente a tale figura il compito di attestare l'esito delle operazioni di risanamento.

Risultano inoltre opportuno valutare ulteriori interventi migliorativi della disciplina di cui al decreto legislativo n. 101, in primo luogo con riguardo agli articoli 127 e 155, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa tecnica internazionale di riferimento, a tutela della sicurezza dei lavoratori soggetti a valutazione dosimetrica.

Si pone poi l'esigenza di evitare disparità di trattamento a livello unionale relativamente all'accesso alla professione di esperto in fisica medica, così come definito della direttiva 2013/59/Euratom tra gli ingegneri biomedici italiani e quelli stabiliti negli altri Stati membri, posto che l'ordinamento italiano riserva l'accesso a tale specializzazione a coloro che hanno conseguito la laurea magistrale in fisica.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) richiama l'attenzione sulla rilevanza dell'inquinamento da radon in quanto agente patogeno. Sottolinea quindi l'esigenza di una riflessione mirata all'impatto del disegno di legge in esame in rapporto alle specificità dei diversi territori, spesso caratterizzati da livelli di rischio notevolmente differenziati.

Il relatore SATTA (*FdI*) osserva l'innalzamento delle tutele derivanti dal disegno di legge rispetto a fattori di rischio già noti, in ragione del potenziamento degli strumenti di controllo.

Il senatore ZULLO (*FdI*) rammenta a sua volta la diversa incidenza del rischio da radon nei territori e rileva l'adeguatezza del provvedimento in esame rispetto alla conseguente prevenzione, posto che occorre tenere in debita considerazione l'aspetto del monitoraggio circa l'attuazione delle misure di protezione.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) ribadisce la centralità da accordare al tema del monitoraggio.

Il relatore SATTA (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) sollecita un'integrazione della proposta sulla base della riconosciuta rilevanza del monitoraggio.

Il senatore ZULLO (*FdI*) richiama l'attenzione sull'aspetto degli effetti dell'intervento legislativo.

Il relatore SATTA (*FdI*), sulla base di quanto emerso dal dibattito, integra il proprio schema di parere con un'osservazione specifica.

Lo schema di parere, così come modificato (pubblicato in allegato), è quindi posto in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità.

(994) BERGESIO e altri. – *Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa*

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in esame, il quale prevede l'istituzione di una zona franca extradoganale montana (ZFEM) nel territorio della Valle di Susa.

Tra le agevolazioni a favore delle imprese operanti esclusivamente nella ZFEM ha rilevanza, per quanto di competenza, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la loro attività all'interno della ZFEM.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa in votazione.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1241

In riferimento alla discussione del disegno di legge n. 1241, in materia di prestazioni sanitarie, la presidente CANTÙ comunica che i senatori Silvestro e Daniela Ternullo intendono ritirare la propria firma all'emendamento 7.0.1 (testo 4).

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Considerato l'andamento dei lavori, la presidente CANTÙ avverte che la seduta già convocata per le ore 15,45 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1043**

La 10^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

valutate le integrazioni e le modifiche da esso recate alla normativa vigente in materia di protezione contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento al radon, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom;

considerato che le azioni di bonifica comportano attività di progettazione di opere edili o, nella maggioranza dei casi, di natura impiantistica, risultando così opportuno garantire che sia il professionista abilitato alla progettazione di opere edili, sia il professionista abilitato alla progettazione di opere impiantistiche possa essere qualificato esperto di interventi di risanamento da radon;

tenuto conto che in base alla definizione normativa vigente della figura dell'esperto di radioprotezione appare congruo attribuire unicamente a tale figura il compito di attestare l'esito delle operazioni di risanamento;

rilevata l'opportunità di ulteriori interventi migliorativi della disciplina di cui al decreto legislativo n. 101 del 2020, in primo luogo con riguardo agli articoli 127 e 155, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa tecnica internazionale di riferimento, a tutela della sicurezza dei lavoratori soggetti a valutazione dosimetrica;

osservata inoltre l'esigenza di evitare disparità di trattamento relativamente all'accesso alla professione di specialista in fisica medica, così come definito dalla direttiva 2013/59/Euratom, a danno degli ingegneri biomedici e clinici italiani, peraltro ingiustificate alla luce delle competenze nell'ambito della fisica medica caratterizzanti la loro formazione universitaria,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, si raccomanda una particolare attenzione al monitoraggio delle dosi di radon presenti nei territori interessati e, più in generale, all'impatto applicativo del provvedimento esaminato.

In riferimento all'articolo 1, comma 1, si invita la Commissione di merito a valutare l'inserimento, dopo la lettera *d*), delle seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al comma 3 dell'articolo 155 i servizi di dosimetria e gli organismi di misura devono garantire i requisiti minimi di cui all'articolo 155, comma 3-*bis*”;

d-ter) all'articolo 155, il comma 3-*bis*, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: “*a*) sono in possesso di accreditamento in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per il servizio di dosimetria e per le metodiche impiegate nelle attività di organismo di misura”;

d-quater) all'articolo 159, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente: “16-*bis*. L'iscrizione alle scuole di specializzazione in fisica medica è consentita ai laureati in ingegneria che sono iscritti all'elenco nazionale certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro della Salute, 27 febbraio 2020 n. 60. Le attività dello specialista in fisica medica possono essere svolte anche dagli ingegneri di cui al precedente comma, che: 1) successivamente all'entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica; 2) prima dell'entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti all'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 con l'abilitazione di terzo grado, con la sola eccezione dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 160, comma 2, lettera *e*). Agli stessi è altresì consentito l'accesso all'ultimo anno della scuola di specializzazione in fisica medica al fine del conseguimento del diploma di specializzazione”;

d-quinquies) all'articolo 163, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il datore di lavoro può affidare mansioni strettamente esecutive, inerenti alle prove di cui al comma 3, lettera *b*), a personale dipendente o a un soggetto che presta attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro sulla base di altre tipologie contrattuali, non provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 159, scelto d'intesa con lo specialista in fisica medica e che opera sotto la responsabilità di quest'ultimo secondo le direttive dallo stesso definite e i protocolli di esecuzione di cui alla successiva lettera *c*)” ».

Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), si segnala l'opportunità che le parole « analisi e progettazione » siano sostituite con le seguenti: « progettazione di impianti o opere edili, nell'ambito ».

Si raccomanda infine alla Commissione di merito di aggiungere, dopo la lettera *e*), la seguente: « *e-bis*) all'Allegato II, Sezione I, paragrafo 3, lettera *a*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La definizione della metodologia di misura da adottare, l'individuazione dei punti per lo svolgimento della campagna di misura, il calcolo della dose effi-

cace sia ante che post-intervento di risanamento, nonché la redazione di apposita relazione illustrativa attestante l'esito dell'intervento di risanamento di cui all'articolo 18, comma 3, sono attribuite all'esperto di radioprotezione con abilitazione almeno di secondo grado incaricato dal datore di lavoro." ».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1043

La 10^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

valutate le integrazioni e le modifiche da esso recate alla normativa vigente in materia di protezione contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento al radon, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom;

considerato che le azioni di bonifica comportano attività di progettazione di opere edili o, nella maggioranza dei casi, di natura impiantistica, risultando così opportuno garantire che sia il professionista abilitato alla progettazione di opere edili, sia il professionista abilitato alla progettazione di opere impiantistiche possa essere qualificato esperto di interventi di risanamento da radon;

tenuto conto che in base alla definizione normativa vigente della figura dell'esperto di radioprotezione appare congruo attribuire unicamente a tale figura il compito di attestare l'esito delle operazioni di risanamento;

rilevata l'opportunità di ulteriori interventi migliorativi della disciplina di cui al decreto legislativo n. 101 del 2020, in primo luogo con riguardo agli articoli 127 e 155, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa tecnica internazionale di riferimento, a tutela della sicurezza dei lavoratori soggetti a valutazione dosimetrica;

osservata inoltre l'esigenza di evitare disparità di trattamento relativamente all'accesso alla professione di specialista in fisica medica, così come definito dalla direttiva 2013/59/Euratom, a danno degli ingegneri biomedici e clinici italiani, peraltro ingiustificate alla luce delle competenze nell'ambito della fisica medica caratterizzanti la loro formazione universitaria,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

In riferimento all'articolo 1, comma 1, si invita la Commissione di merito a valutare l'inserimento, dopo la lettera *d*), delle seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al comma 3 dell'arti-

colo 155 i servizi di dosimetria e gli organismi di misura devono garantire i requisiti minimi di cui all'articolo 155, comma 3-bis”;

d-ter) all'articolo 155, il comma 3-bis, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: “*a)* sono in possesso di accreditamento in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per il servizio di dosimetria e per le metodiche impiegate nelle attività di organismo di misura”;

d-quater) all'articolo 159, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente: “16-bis. L'iscrizione alle scuole di specializzazione in fisica medica è consentita ai laureati in ingegneria che sono iscritti all'elenco nazionale certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro della Salute, 27 febbraio 2020 n. 60. Le attività dello specialista in fisica medica possono essere svolte anche dagli ingegneri di cui al precedente comma, che: 1) successivamente all'entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica; 2) prima dell'entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti all'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 con l'abilitazione di terzo grado, con la sola eccezione dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 160, comma 2, lettera *e)*. Agli stessi è altresì consentito l'accesso all'ultimo anno della scuola di specializzazione in fisica medica al fine del conseguimento del diploma di specializzazione”;

d-quinquies) all'articolo 163, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il datore di lavoro può affidare mansioni strettamente esecutive, inerenti alle prove di cui al comma 3, lettera *b)*, a personale dipendente o a un soggetto che presta attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro sulla base di altre tipologie contrattuali, non provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 159, scelto d'intesa con lo specialista in fisica medica e che opera sotto la responsabilità di quest'ultimo secondo le direttive dallo stesso definite e i protocolli di esecuzione di cui alla successiva lettera *c)*” ».

Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, si segnala l'opportunità che le parole « analisi e progettazione » siano sostituite con le seguenti: « progettazione di impianti o opere edili, nell'ambito ».

Si raccomanda alla Commissione di merito di aggiungere, dopo la lettera *e)*, la seguente: « *e-bis)* all'Allegato II, Sezione I, paragrafo 3, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La definizione della metodologia di misura da adottare, l'individuazione dei punti per lo svolgimento della campagna di misura, il calcolo della dose efficace sia ante che post-intervento di risanamento, nonché la redazione di apposita relazione illustrativa attestante l'esito dell'intervento di risanamento di cui all'articolo 18, comma 3, sono attribuite all'esperto di radioprotezione con abilitazione almeno di secondo grado incaricato dal datore di lavoro.” ».

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 4 febbraio 2025

Plenaria
(1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 17,30.

ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, introduce l'argomento all'ordine del giorno e, dopo gli interventi dei deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*), Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*) e Angelo ROSSI (*FDI*), rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,05.

Plenaria
(2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 18,05.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano.

Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*), ai quali risponde Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il sottosegretario Mantovano, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 19,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 4 febbraio 2025

**Comitato XI
Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra
criminalità organizzata e società sportive**

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,45

Audizione di Vito Tisci, Presidente Settore Giovanile e Scolastico FGCI

Orario: dalle ore 11,50 alle ore 12,50

Audizione di Giancarlo Abete, Presidente Lega Nazionale Dilettanti

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 4 febbraio 2025

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
D'ELIA

La seduta inizia alle ore 13.

Audizione della presidente di UNICEF Italia, Carmela Pace

(Svolgimento e conclusione)

Cecilia D'ELIA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audita che dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Introduce, quindi, l'audizione.

Carmela PACE, *presidente di UNICEF Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Anna BILOTTI (*M5S*), la deputata Sara FERRARI (*PD-IDP*) e Cecilia D'ELIA, *presidente*.

Carmela PACE, *presidente di UNICEF Italia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Cecilia D'ELIA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle
misure adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

Martedì 4 febbraio 2025

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
LISEI

Interviene il dottor Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

La seduta inizia alle ore 10,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del dottor Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo, ricordando che quest'oggi è prevista la formulazione dei quesiti in riferimento ai temi trattati

nella prima parte dell'audizione, in conformità a quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Seguono interventi, sull'ordine dei lavori del deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*), del senatore BOCCIA (*PD-IDP*) e dell'onorevole Alice BUONGUERRIERI (*FDI*), ai quali replica il PRESIDENTE.

L'onorevole Alice BUONGUERRIERI (*FDI*) interviene per prima, formulando alcuni quesiti e considerazioni, ai quali risponde l'audito.

Prendono nuovamente la parola, sull'ordine dei lavori, i senatori Ylenia ZAMBITO (*PD-IDP*), Raffaella PAITA (*IV-C-RE*), Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) e Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*), ai quali replica il PRESIDENTE.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, l'onorevole Alice BUONGUERRIERI (*FDI*) e il senatore BOCCIA (*PD-IDP*).

Dopo le risposte dell'audito, si svolge un ulteriore dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono il senatore BERRINO (*FdI*) e l'onorevole CONTE (*M5S*), ai quali replica il presidente LISEI (*FdI*).

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori Ylenia ZAMBITO (*PD-IDP*) e Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), il deputato BAGNAI (*LEGA*) e la senatrice Raffaella PAITA (*IV-C-RE*).

Dopo le risposte dell'audito ai quesiti testé formulati, intervengono nuovamente sull'ordine dei lavori l'onorevole Alfonso COLUCCI (*M5S*), l'onorevole CONTE (*M5S*), l'onorevole Alice BUONGUERRIERI (*FDI*), la senatrice Raffaella PAITA (*IV-C-RE*), il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), l'onorevole Simona BONAFÈ (*PD-IDP*) e il senatore BOCCIA (*PD-IDP*).

Replica, a più riprese, il PRESIDENTE.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, il senatore PATUANELLI (*M5S*) e il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*).

Dopo che l'audito ha fornito risposta ai quesiti a lui rivolti, intervengono sull'ordine dei lavori, ancora una volta, la senatrice Ylenia ZAMBITO (*PD-IDP*) e i deputati BAGNAI (*LEGA*), Alice BUONGUERRIERI (*FDI*) e CIANI (*PD-IDP*).

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*), il presidente LISEI (*FdI*), le deputate BUONGUERRIERI (*FDI*) e BONAFÈ (*PD-IDP*), la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) e il deputato BAGNAI (*LEGA*).

Risponde l'auditore agli ulteriori quesiti a lui rivolti.

A seguito di un intervento del Presidente, si svolge un dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale prendono la parola la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*), il senatore BERRINO (*FdI*) e il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*). Viene altresì acquisito il punto di vista dell'auditore in merito alle modalità di prosecuzione della procedura informativa.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito incidentale appena svolto, dispone la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno alle ore 20 di oggi. Replica inoltre ad alcune considerazioni del deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*).

La seduta, sospesa alle ore 17,15, riprende alle ore 20,08.

L'auditore prende la parola per rendere precisazioni su alcuni dei temi oggetto delle domande poste prima della sospensione.

Interviene, per formulare ulteriori quesiti e considerazioni, l'onorevole Alfonso COLUCCI (*M5S*).

In seguito alle risposte dell'auditore, si apre un breve dibattito concernente, tra l'altro, una richiesta di acquisizione documentale avanzata dal deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*). Il PRESIDENTE fornisce ulteriori chiarimenti in merito.

Intervengono quindi, per svolgere nuovi quesiti, la deputata Alice BUONGUERRIERI (*FDI*) e il senatore BERRINO (*FdI*), ai quali risponde l'auditore.

Prende la parola, sull'ordine dei lavori, la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), alla quale replica il PRESIDENTE.

Intervengono, per formulare ulteriori quesiti e considerazioni, la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*) e il presidente LISEI (*FdI*).

A tutti risponde l'auditore, riservandosi eventualmente di trasmettere documenti ed atti in un secondo momento.

Interviene, per svolgere una considerazione e correggere un refuso normativo contenuto in un suo precedente intervento, l'onorevole Alfonso COLUCCI (*M5S*).

Interviene, per formulare una considerazione e un ultimo quesito, la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*), alla quale risponde l'audito.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara conclusa l'audizione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PREVISTA PER DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che, in ragione delle modificazioni alla programmazione dei lavori delle due Assemblee, la seduta, originariamente prevista per domani alle ore 13,30, non avrà più luogo.

SUI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta ulteriore documentazione dal Tribunale di Roma (sezione diritti della persona e sezione lavoro) e che sono stati trasmessi ulteriori atti, di carattere riservato, dal Ministero della salute e dall'Agenzia delle dogane, in relazione alla gestione commissariale dell'emergenza COVID-19.

Prende atto la Commissione.

Prende la parola il dottor Domenico Arcuri, per ribadire la propria disponibilità ad essere nuovamente audito anche su altri temi riguardanti la gestione dell'emergenza pandemica.

La seduta termina alle ore 21,54.

